

AL SIGNOR SINDACO
- Ufficio Elettorale-
Comune di
PISCINA

OGGETTO: domanda di inserimento nell'unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale (art.1 legge 8.3.1989 n. 95 come sostituito dall'art.9, comma 1, della legge 30.4.1999 n.120).

Io sottoscritto/a
nato/a a (prov) il
abitante in PISCINA, Via n.

	Cod. fiscale																			
---	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

chiedo

di essere inserito nell'unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale di cui all'art.1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 come sostituito dall'art.9 della legge 30 aprile 1999, n.120.

Consapevole delle responsabilità penali ha cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiaro, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;

- 1) di essere elettore/elettrice del comune di PISCINA;
- 2) di essere in possesso del seguente titolo di studio
- 3) di esercitare la seguente professione o mestiere:
- 4) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Addì,

il/la richiedente

.....

Firma apposta in presenza del dipendente addetto. Modalità di identificazione	
Addì, _____	IL DIPENDENTE ADDETTO

N.B. La presente istanza può essere presentata direttamente dall'interessato o inviata a mezzo posta o per fax, purché corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente.

L. 8 marzo 1989, n. 95

Art 1.

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.
2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere elettore del comune;
 - b) avere assolto gli obblighi scolastici

Art 3.

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda **entro il mese di novembre.**
2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (4), ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (2), li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (2), e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (4) (4/a).

D.P.R. 16-5-1960 n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1960, n. 152, S.O.

art. 23. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10).

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di **scrutatore** e di segretario:

- a) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- b) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI.

- La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
- Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
- Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione della amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza da Lei avanzata.
- Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96.